

**NORMATIVA IN TEMA DI DIRITTO D'AUTORE (copyright), DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA (Privacy) E UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A.I.)
NEI SITI WEB ROTARY E PRASSI OPERATIVE LECITE**

di Bruno Logoluso, con la collaborazione di Giuliano Porcelli

PREFAZIONE

di Nicola Marco Abbate

La tematica affrontata in questo studio da Bruno Logoluso e Giuliano Porcelli è materia complessa, di estrema attualità ma spesso trascurata o poco trattata anche in ambito rotariano.

Pertanto, quando questi amici di consolidato impegno rotariano hanno sottoposto alla mia attenzione - nella mia veste professionale e di incaricato distrettuale sui temi della trasformazione digitale - il loro approfondimento in materia, ho accolto di buon grado la richiesta di collaborazione, avendo subito apprezzato la qualità dell'analisi e il taglio estremamente pratico del lavoro, che apre prospettive di efficace utilizzo quale valido strumento di orientamento rotariano al fine di diffondere una cultura della comunicazione digitale sempre più consapevole, corretta e rispettosa delle normative vigenti.

Ancor di più, dopo aver fornito qualche suggerimento e recentissima documentazione rotariana in tema di I.A., ho con piacere accolto l'invito a curare la prefazione dello studio, divenendo ancor più partecipe di un progetto, che ritengo attività di servizio tipicamente rotariana, poichè si estrinseca nel porre a disposizione del Rotary e della comunità le proprie competenze professionali.

Ritengo di dar seguito a questa richiesta rafforzando il profilo di pratico utilizzo del lavoro, con lo sviluppo, ad integrazione dello stesso, di una preliminare check-list operativa, che possa costituire per i webmaster uno strumento di primo approccio e rapida consultazione preventiva.

Confido di aver così contribuito a costituire, nell'insieme, un pratico, ma teoricamente e giuridicamente corretto, vademecum per chi operando nei siti web deve orientarsi in una casistica ampia e complessa.

CHECK-LIST OPERATIVA PER I WEBMASTER ROTARIANI

Dieci regole di prudenza per una comunicazione digitale corretta.

Da consultare prima della pubblicazione di ogni contenuto sul sito web o sui canali digitali del Club.

☐ 1. Verifica sempre la provenienza dei contenuti

Pubblica esclusivamente contenuti realizzati dal Club, autorizzati, in pubblico dominio o utilizzabili secondo licenza.

☐ 2. Preferisci il collegamento alla duplicazione

Utilizza link verso il contenuto originale anziché copiarlo.

☐ 3. Cita sempre la fonte

Indica autore, provenienza, data e licenze applicabili.

☐ 4. Rispetta la privacy delle persone ritratte

Verifica consenso o eccezioni previste dalla legge.

☐ 5. Presta particolare attenzione ai minori

Agisci sempre con la massima cautela.

☐ 6. Utilizza musica e contenuti audiovisivi leciti

Prediligi contenuti royalty-free o autorizzati.

☐ 7. Controlla i contenuti generati con l'Intelligenza Artificiale

Verifica accuratezza, privacy e rispetto dei diritti.

☐ 8. Non inserire dati personali non necessari

Pubblica solo dati pertinenti alle finalità informative.

☐ 9. Rispetta le linee guida del Rotary International

Attieniti alle indicazioni del Brand Center.

☐ 10. Prima di cliccare “Pubblica”, chiediti:

È vero?

È lecito?

È rispettoso della persona?

È conforme ai valori del Rotary?

In caso di dubbio, poichè la prudenza è la migliore tutela, fermati e approfondisci, leggendo e consultando lo studio analitico che segue.

**NORMATIVA IN TEMA DI DIRITTO D'AUTORE (Copyright), DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA (Privacy) E UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A.I.)
NEI SITI WEB ROTARY E PRASSI OPERATIVE LECITE**

Questo studio vuol essere un sintetico approfondimento della normativa in materia di diritto d'autore (copyright), diritto alla riservatezza (privacy) e utilizzo dell'intelligenza artificiale (A.I.) con riferimento ai siti web rotariani, al fine di individuare le prassi operative lecite e offrire agli operatori, soprattutto nella fase di caricamento e acquisizione dei contenuti, i criteri più adeguati per meglio orientarsi in una tematica complessa e assai delicata per i riflessi consequenziali.

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

-LEGGE 22 aprile 1941, n.633, come aggiornata e modificata con le Leggi 23 settembre 2025, n.132 e 2 dicembre 2025, n.182.

Contiene la normativa principale italiana in tema di diritto d'autore (copyright) e protegge tutte le "opere dell'ingegno di carattere creativo" (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema, software e banche dati), a prescindere dal modo o dall'espressione utilizzata.

La tutela scatta automaticamente al momento della creazione dell'opera, senza bisogno di registrazione, e si estende sia ai diritti morali che patrimoniali rivenienti.

La durata della tutela per i diritti di sfruttamento economico è prevista per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, dopo di che l'opera entra nel c.d. pubblico dominio.

Gli ARTT. 96 e segg. (Sezione II) disciplinano i "Diritti relativi al ritratto" anche fotografico.

-DIRETTIVA EUROPEA 2001/29/CE del 22 maggio 2001 e successive

Le direttive europee hanno integrato la normativa italiana, con una migliore tutela dei contenuti nel mercato digitale e con la finalità di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore e connessi, adeguandole alla società dell'informazione e alle esigenze del miglior funzionamento del mercato interno UE.

Si afferma il principio del bilanciamento della protezione degli autori con l'accesso e la fruizione delle opere da parte degli utenti, anche nel contesto digitale.

Le direttive europee sono state recepite in Italia principalmente tramite modifiche e integrazioni della legge 633/1941 sul diritto d'autore.

-DIRETTIVA EUROPEA 2019/790 (Copyright) e D.Lgs. 177/2021 di recepimento nell'ordinamento italiano.

Si occupa, fra l'altro, della responsabilità diretta delle piattaforme (art.17).

-LGS.196/2003, (cd. Codice Privacy), aggiornato dal D.LGS. 101/2018, di recepimento del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (c.d. GDPR).

E' il Codice in materia di protezione dei dati personali e disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione delle informazioni e dei dati relativi alle persone fisiche e giuridiche, istituendo quale Autorità di controllo il Garante per la protezione dei dati personali.

-REGOLAMENTO EUROPEO (cd. A.I. Act) 2024/ 1689 del 13 giugno 2024 (in G.U./U.E. 12/7/2024) e Legge 132/2025 di recepimento nell'Ordinamento Italiano.

Stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica regolamenti precedenti e direttive ivi precisati.

Istituisce un quadro giuridico uniforme in particolare con riferimento allo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea.

Promuove la diffusione dell'I.A. con una visione antropocentrica e conforme ai valori dell'U.E., che sia affidabile e responsabile e, altresì, garantisca un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla "Carta" Europea, della salute e della sicurezza, della protezione dell'ambiente e dei principi dello stato di diritto e della democrazia.

L'entrata in vigore è prevista per il 2 agosto 2026, con alcuni capi e articoli già entrati in vigore il 2 febbraio 2025 e il 2 agosto 2025 e l'art.6, paragrafo 1 che si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2027.

-NORMATIVA ROTARIANA

-ROTARY BRAND CENTER - LINEE GUIDA DELL'IDENTITA' ROTARY

Contengono la normativa rotariana in materia di copyright e in materia di privacy con le linee guida ufficiali del R.I.

-ROTARY INTERNATIONAL - LINEE GUIDA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I SOCI.

-ROTARY INTERNATIONAL – FAQ PER SOCI SULL'USO DELL'A.I.

Entrambi i documenti sono di recente emissione (febbraio 2026) e affrontano le problematiche, non poche e complesse, relative all'utilizzo dell'A.I. in ambito rotariano. Il primo contiene linee guida dirette ad aiutare i soci a utilizzare gli strumenti di A.I. in modo responsabile, etico, e conforme alla missione e ai valori del Rotary, anche in rapporto alle normative vigenti di tutela della privacy, del copyright e del brand Rotary, mentre il secondo contiene le domande più frequenti FAQ in materia.

-GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA

La giurisprudenza sia italiana che europea è ormai copiosa con riferimento ai principi basilari delle materie, oggetto di analisi in questo scritto.

Per quel che riguarda il diritto d'autore, ampia casistica si riferisce alla tutela dei siti web come opera di ingegno, con estensione dell'oggetto della tutela al software (c.d. codice sorgente), alle banche dati, ai singoli contenuti creativi (articoli, immagini e video), ai c.d. layout grafici e template, a patto che abbiano carattere di originalità, con esclusione, quindi, di strutture standard o di elementi puramente funzionali (per es. banale organizzazione di menù o sezioni standard).

Uguualmente dicasi per la materia della protezione dei dati (privacy), che attraverso le pronunce giurisprudenziali e gli interventi dell'Autorità Garante, sta trovando una sempre più consolidata sistemazione giuridica, con adeguato e corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.

In tema di Intelligenza Artificiale, la giurisprudenza europea e quella italiana stanno delineando, in questi anni, gli esatti confini interpretativi delle norme fondamentali portate dal cd. A.I. Act europeo (Reg. UE 2024/1689) e dalla Legge nazionale n. 2025/132.

Principio cardine è che la A.I. è uno strumento di supporto e non può sostituire la valutazione critica e il giudizio dell'uomo. Gli ambiti di maggior intervento di detta giurisprudenza sono quelli della responsabilità civile e penale, del diritto d'autore e dell'amministrazione della giustizia.

PROFILI DI INDAGINE E CONCLUSIONI

L'approfondimento interpretativo dei profili oggetto di indagine, con riferimento alla attività di caricamento e acquisizione dei contenuti nel sito web, conduce alle seguenti riflessioni e conclusioni, alla luce della normativa relativa e della produzione giurisprudenziale, sia italiana che europea.

1. COLLEGAMENTI CON ALTRI SITI O PIATTAFORME WEB PER L'UTILIZZAZIONE DI CONTENUTI IVI PUBBLICATI.

Questi collegamenti possono essere realizzati con tecniche informatiche diverse, alcune per sole sfumature, altre per più rilevanti differenze, e

sono state oggetto di approfondita analisi soprattutto da parte della giurisprudenza europea, a partire dalla storica **Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 (causa C 466/12)**, successivamente confermata ed estesa ad altra casistica, dalla Sentenza 21 ottobre 2014 (causa C 348/13) e dalle ulteriori , fra le altre, Sentenza 16 novembre 2016 (cause C 301/2015 e C 878/2016) e Sentenza 9 marzo 2021 (causa C 392/19).

La citata giurisprudenza europea, vincolante anche in Italia, con orientamento ormai consolidato, **ha ribadito la liceità**, non essendo in violazione delle norme a tutela del copyright, **dei c.d. collegamenti ipertestuali, e precisamente del c.d. hyperlink** (abbrev. in link o anche detto linking o inline lynking).

Il meccanismo tecnico-informatico prevede un elemento cliccabile in un documento digitale o in una pagina web che, quando premuto, rimanda l'utente ad altra pagina del web, a una piattaforma, a un sito, a un file o a una specifica sezione dello stesso documento.

Di quì la distinzione fra link esterni, che indirizzano l'utente a un sito web o altra pagina o file completamente diversi **e link interni**, quando il collegamento è fra documenti dello stesso sito web.

Due gli elementi funzionali fondamentali: l'URL (la destinazione) e cioè l'indirizzo web preciso da raggiungere e l'ANCORA (il testo o elemento visibile, solitamente sottolineato o evidenziato con altra colorazione), che l'utente deve cliccare per effettuare l'operazione.

Orbene, questa tipologia di collegamento dei contenuti deve intendersi, per la più ampia motivazione contenuta nelle citate sentenze della Corte Europea, **del tutto lecita e non in violazione delle norme a tutela del diritto d'autore**.

Argomento principale è che l'operazione non configura una nuova "comunicazione al pubblico": perché vi sia violazione, l'opera oggetto di tutela deve essere comunicata a un "pubblico nuovo", ovvero a un pubblico che l'autore non aveva preso in considerazione al momento della pubblicazione originaria.

Condizione necessaria è che il contenuto oggetto di rimando sia già liberamente accessibile su internet, per cui il link o il collegamento si limita a facilitare l'accesso, senza creare una nuova produzione dell'opera.

La condivisione tramite link di materiale liberamente fruibile su altro sito o piattaforma, tipo Youtube, non viola il copyright poiché lo stesso rimane sul sito o sulla piattaforma di appartenenza.

Ulteriori condizioni necessarie poste dalle predette sentenze sono:

- **che l'autore non abbia adottato "misure restrittive"** (per es. password, paywall o altre restrizioni tecniche) per impedire la libera visione dei contenuti al di fuori del sito originario di pubblicazione, con conseguente illiceità di tecniche di "framing" o "deep linking" per l'aggiramento di dette restrizioni.
- **che il contenuto oggetto di collegamento non sia un caricamento pirata o palesemente illegale**, nel qual caso potrebbe configurarsi una corresponsabilità nella violazione, che si presume, addirittura, nel caso il sito che attiva il collegamento abbia fine di lucro. **Al riguardo si precisa che le grandi piattaforme on line sono ora direttamente responsabili per i contenuti** caricati dagli utenti in violazione della normativa copyright (cfr. Sentenza 22 giugno 2021 nelle cause C 682/18 e C 683/18).

La giurisprudenza europea si spinge ad affermare, sulla base di analoghe ma ancor più articolate motivazioni, **la liceità della tecnica del c.d. "embedding" o incorporamento**, o con termine francese ripreso dalla Corte "transclusion" (transclusione), per indicare l'operazione di incorporazione di un contenuto proveniente da altro sito nella propria pagina web.

Con detta tecnica si apre una finestra all'interno del sito di acquisizione, così da poter visualizzare il contenuto altrui, senza che l'utente navighi altrove. L'elemento incorporato appare automaticamente sullo schermo senza la necessità di un "rimando" funzionale al sito di provenienza e appartenenza.

Ritiene, in conclusione, la Corte EU di affermare che l'autore, mettendo a disposizione del pubblico indistinto del web, senza restrizioni o limitazioni, la sua opera, abbia autorizzato la fruibilità indeterminata della stessa e, conseguentemente, abbia autorizzato anche l'inserimento o l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali e, anche, di tecniche di incorporazione della stessa, nel presupposto indiscusso che il consenso, secondo la Direttiva 2001/29, non deve essere dato necessariamente in modo espresso (cfr. Sentenze 9 marzo 2021 e 16 novembre 2016, già cit.).

Una considerazione finale, sul punto, si ritiene opportuna, con riferimento agli scopi della indagine che ci occupa.

L'Embedding o incorporazione, pur lecita a certe condizioni, costituisce una tecnica appropriativa dell'altrui contenuto che, se da un lato offre i vantaggi dell'automatismo e dell'immediatezza visiva sul sito, dall'altro espone più facilmente a possibili rischi di violazione.

Si pensi alla importanza data nella motivazione relativa a detta fattispecie - sotto il profilo della sussistenza o meno di una nuova comunicazione al pubblico in ampliamento della sfera comunicativa originariamente prevista dall'autore - alla necessaria condizione che, anche nel caso dell'incorporazione, vi sia la concreta possibilità che l'utente si accorga del collegamento con il sito originario e, quindi, possa avvedersi che il contenuto visualizzato direttamente sul sito ospitante provenga da altro sito. In mancanza di evidenza di qualsiasi legame con il sito originario, si sfocia in una ipotesi illecita di utilizzazione parassitaria dell'altrui contenuto.

Altra ipotesi di rischio potrebbe derivare dalla possibilità che il titolare del diritto proceda a rimuovere o rendere inaccessibile l'opera originale e che, data la caratteristica operativa dell'embedding, di tanto non si abbia contezza, con conseguente violazione del copyright.

In ogni caso si consiglia l'accortezza (che è innanzitutto correttezza) di ben evidenziare la fonte di riferimento in ogni ipotesi di collegamento testuale, per garantire la reperibilità della fonte, con la stessa precisione che si richiede e si pratica nella ricerca accademica e documentale, nel caso di rimando ad articoli (in formato PDF) da leggersi sulla rivista che li pubblica, per il quale sono individuati e consigliati standard scientifici e buone pratiche di citazione e collegamento.

2. LINEE GUIDA DEL ROTARY INTERNATIONAL E COLLEGAMENTI TRA PAGINE WEB ROTARIANE

Le linee guida ufficiali del R.I. in materia sono contenute, come sopra già indicato, **nel ROTARY BRAND CENTER e nelle LINEE GUIDA DELL'IDENTITA' ROTARY**, consultabili sul portale "Il mio Rotary".

La creazione, da parte dei Club o altri enti rotariani, **di adeguati siti web e i collegamenti (link) fra le pagine web dei club, dei distretti e del R.I., sono auspicati e incoraggiati dal Rotary International** per fare rete e sistema, per meglio promuovere l'immagine del Rotary, a livello sia locale che internazionale, e per meglio contribuire alla realizzazione dei progetti comuni.

In tale ottica, per esempio, è prevista la possibilità di **flussi automatizzati** di contenuti (il c.d. Feed RSS del Rotary), che affluiscono dal sito ufficiale del R.I. e sono automaticamente visualizzati sui siti minori Rotary.

La condivisione di contenuti e documenti PDF, anche ufficiali e di tipo normativo, è non solo consentita, ma promossa dal R.I. – **con le limitazioni di cui in appresso** - in quanto finalizzata a scopi istituzionali, di servizio e di sostegno alla missione e ai progetti rotariani.

Si legge testualmente in uno dei tanti studi - il più delle volte di rilievo e di ottimo spessore, curati dai club e dai distretti - sulla utilità dello scambio reciproco di contenuti fra pagine web di club, distrettuali e del R.I.: “a tal proposito, è utile considerare che, facendo parte della grande famiglia rotariana **(che al suo interno non conosce copyright)** i contenuti sono facilmente riutilizzabili sia dal più piccolo dei club che dal più grande dei distretti. In questo modo il club può ottenere, senza troppa difficoltà, un flusso continuo di notizie e aggiornamenti, riportando notizie distrettuali, nazionali e internazionali. Viceversa, per i media distrettuali sarà possibile attingere dalle notizie locali di tutti i club.” **(così in “I Pocket della comunicazione”, n.7, “Comunicazione digitale, il sito web e i social media” a cura del Distretto 2072 Italia).**

Ma le citate linee guida del Rotary puntualizzano e impongono che tutto quanto sopra precisato e auspicato, come attività digitale di scambio fra entità rotariane, avvenga nel **pieno rispetto delle normative in tema di copyright e privacy e , altresì , in conformità delle indicazioni delle norme rotariane**, che, in maniera esaustiva, si estendono all'uso corretto dei marchi e dei loghi, a prassi consigliate come virtuose, fino alla modulistica da utilizzare per autorizzazioni o consensi nei casi di necessità.

3. SULL'UTILIZZO DI BRANI MUSICALI SUL WEB E NEI VIDEO

L'utilizzazione di brani musicali sul web e nei video rientra nella sfera di applicazione della normativa posta a tutela del copyright, **sia sotto il profilo dei diritti dell'autore** o degli autori del testo e della melodia, **sia di quello dei c.d. diritti connessi** del riproduttore fonografico, dell'esecutore e dell'autore della registrazione specifica.

L'abbinamento di un brano musicale coperto da copyright a delle immagini costituisce **la c.d. azione di "sincronizzazione"**, che configura il diritto (rectius facoltà) omonimo, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione o licenza specifica degli aventi diritto al copyright nel senso esteso sopra delineato.

Precisato che la normativa non prevede alcuna soglia minima (tipo 30 secondi) di libero utilizzo dei brani, in virtù della stessa legislazione in materia e della relativa produzione giurisprudenziale, sia europea che italiana, **vanno affermati i seguenti principi fondamentali:**

- **Responsabilità delle piattaforme:** come già innanzi riferito, le piattaforme di condivisione sono ritenute direttamente responsabili dei contenuti caricati dagli utenti e devono, pertanto, dotarsi di filtri o altri strumenti idonei a gestire il copyright, per verificare se la musica o i testi non violino i diritti d'autore o i c.d. diritti connessi, salva ovviamente la responsabilità dei singoli utenti per la diffusione illecita.
- **Trasparenza sull'Intelligenza Artificiale** e rilevamento delle relative tracce o utilizzo: alle piattaforme è richiesto anche, a causa dell'enorme quantità di brani generati dalla I.A. caricati ogni giorno, di vigilare e intervenire in caso di brani generati con sistemi di I.A. per penalizzarne la visibilità nelle playlist ufficiali, a tutela dei diritti degli artisti "umani". Il controllo affidato alle piattaforme si estende così oltre al diritto d'autore, anche alla lotta alle frodi e alla gestione della I.A.
- **Eccezioni limitate:** il libero utilizzo è permesso solo in casi particolari, per esempio per finalità di critica, recensione o attività didattica, con citazione della fonte, purchè l'operazione non abbia fini commerciali.
- **Musica libera da diritti (c.d. Royalty-Free):** sussiste la possibilità di accedere a brani posti a disposizione dalle piattaforme, utilizzabili, senza necessità di licenze specifiche, o con il pagamento di una quota / abbonamento, o anche del tutto **gratuitamente**, come scaricabili per es.

dalla Libreria Audio di Youtube, che offre all'utente migliaia di brani, anche di musica classica, ed effetti sonori. Di tale ambito fanno parte i brani ormai di pubblico dominio, per l'intervenuto decorso dei termini di durata (70 anni dalla morte dell'autore e 50 dalla produzione fonografica e incisione del brano).

- **Rilevanza dello scopo commerciale o non commerciale dell'utilizzo:** sotto il profilo delle conseguenze della violazione, anche con riferimento alla attività di intervento diretto delle piattaforme, è prevista una articolata disciplina sanzionatoria, di blocco e monetizzazione, in cui lo scopo commerciale o non commerciale dell'operazione costituisce un elemento di particolare importanza.

4. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE IMMAGINI

L'attività di caricamento e acquisizione di contenuti nel sito web ha spesso come oggetto specifico le immagini, sia fotografiche che video.

Principio fondamentale è che l'immagine fotografica o video costituisce sia un'opera dell'ingegno protetta sia un dato personale oggetto di tutela, con conseguente applicabilità delle due normative relative (copyright e privacy).

La configurazione dell'immagine (anche) come dato personale comporta l'applicabilità della tutela prevista dalla normativa "privacy" e della relativa disciplina delle modalità di raccolta, trattamento e conservazione delle informazioni.

La pubblicazione di una foto o un video, in cui una persona è riconoscibile, costituisce trattamento di dato personale, con conseguente **necessità del c.d. consenso informato**, che deve essere espresso in modo libero, specifico e inequivocabile.

Affermato il principio della concorrenza e applicabilità di entrambe le tutele e normative (copyright e privacy), **la Corte di Cassazione e le Autorità di controllo hanno definito con le loro pronunce i rapporti fra le due discipline, stabilendo alcuni punti fermi:**

- **operatività delle eccezioni previste dall'art.97 della Legge 633/1941 (copyright)** con la conseguenza che se la pubblicazione dell'immagine

rientra in una delle ipotesi previste da detto articolo, non è necessario e richiesto il consenso dell'interessato ai fini privacy;

- **la divulgazione di immagini senza consenso è lecita se risponde a un interesse di pubblica informazione** (art. 21 Cost.- diritto di cronaca e di critica) a condizione che sussista un legame essenziale fra l'immagine e il fatto di interesse pubblico;
- **l'immagine, in ogni caso, non può mai essere utilizzata se reca pregiudizio** alla dignità della persona, per la rigorosa tutela dell'onore, della reputazione e del decoro, ovvero utilizzata per fini di sfruttamento commerciale e pubblicitario;
- **va riservata la massima tutela per minori** e soggetti vulnerabili, anche nei casi di eccezione per eventi di interesse pubblico, poiché la tutela della riservatezza e dell'identità prevale sempre, salvo casi eccezionali in cui l'immagine sia meramente occasionale e non mirata a focalizzare l'attenzione sul minore.

Orbene, dopo l'art.96 della L.633/1941 che stabilisce che "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa", **l'art.97 recita testualmente**: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la produzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".

Come innanzi indicato, quindi, **il bilanciamento degli interessi** individuato dalla giurisprudenza consolidata coincide con la sussistenza e la tutela del diritto di cronaca o di pubblico interesse, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione e in mancanza dei limiti pregiudiziali (onore, decoro, fini commerciali) innanzi riferiti.

E' opportuno, infine, precisare che è stato puntualizzato che **il diritto di cronaca non è esclusivo della stampa e del giornalismo professionale, ma in virtù dell'art.21 della Costituzione, appartiene a chiunque pubblici notizie, commenti o opinioni, quale esercizio del diritto di libera espressione, a condizione che sussista la verità (anche putativa) della notizia o del fatto, l'interesse pubblico collettivo/sociale alla**

conoscenza del medesimo (c.d. pertinenza) e la continenza del linguaggio utilizzato (civile, misurato, non lesivo della dignità altrui).

5. IN PARTICOLARE SULLA RESPONSABILITA' DIRETTA DELLE PIATTAFORME.

Si è innanzi già accennato alla intervenuta responsabilità diretta delle piattaforme e alla importanza della stessa sotto molteplici profili.

Orbene, **la responsabilità delle piattaforme per i contenuti caricati dagli utenti riviene** ed è disciplinata dalla DIRETTIVA UE 2019/790 (art.17), recepita in Italia con il D.Lgs. 2021/177.

Il principio affermato è quello della responsabilità diretta: i fornitori di servizi di condivisione on line (come Youtube, Facebook, ecc. c.d. piattaforme) sono considerati direttamente responsabili degli atti di comunicazione al pubblico delle opere caricate.

Le piattaforme sono obbligate da detta normativa a svolgere severi controlli sui brani caricati dagli utenti per tutelare il copyright, identificare frodi sugli ascolti e monitorare i contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale.

Per tale attività di controllo le piattaforme utilizzano tecnologie di impronta digitale audio **e filtri automatici**. Ogni brano caricato viene scansionato e confrontato con un database globale per rilevare contenuti non autorizzati o protetti o copie illegali.

Va precisato che la normativa impone che l'uso di queste tecnologie **non comporti una indebita restrizione o, addirittura, il blocco di contenuti leciti**, con la previsione di uno strumento di reclamo per contestare eventuali rimozioni illegittime.

E' previsto che le piattaforme debbano negoziare in buona fede accordi di licenza con i titolari dei diritti, per i contenuti caricati dai propri utenti, e che i brani non conformi possono essere bloccati, silenziati nei video o monetizzati automaticamente a favore del legittimo proprietario dei diritti.

Infatti, in caso di mancanza di accordo e di licenza, la piattaforma diventa responsabile della violazione, a meno che non dimostri di essersi

adoperata al massimo per impedire il caricamento delle opere protette segnalate dai titolari e per rimuovere tempestivamente i contenuti illeciti una volta ricevuta la notifica.

Va, infine, detto che sono previsti **obblighi meno rigidi per “piccole” piattaforme**, che vanno così configurate in base a parametri di fatturato e numero di utenti unici.

6. CENNI SULL' UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A.I.)

La materia è stata di recente oggetto di normativa in sede Europea e Italiana.

L'Unione Europea con il Regolamento 2024/1689 del 13/6/2024 istituisce un quadro giuridico uniforme in particolare con riferimento allo sviluppo, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e all'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea.

Promuove la diffusione dell'I.A. con una visione antropocentrica e conforme ai valori dell'U.E., che sia affidabile e responsabile e, altresì, garantisca un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla “Carta” Europea, della salute e della sicurezza, dell'ambiente, dei principi dello stato di diritto e della democrazia.

L'entrata in vigore è prevista per il 2 agosto 2026, con alcuni capi e articoli già entrati in vigore il 2 febbraio 2025 e il 2 agosto 2025 e l'art. 6, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2027.

La legislazione Italiana con la legge n. 132/2025 ha recepito il Regolamento Europeo, intervenendo con apposita normativa, in conformità dei principi e della disciplina comunitari.

E' la prima legge organica in Italia che si occupa di Intelligenza Artificiale, è entrata in vigore il 10 ottobre 2025 e si affianca al Regolamento Europeo nel definire un quadro giuridico nazionale per lo sviluppo e l'utilizzo responsabile dell'I.A. in tutti i settori, nel pieno rispetto degli stessi valori indicati nella legislazione europea.

Punto fermo fondamentale è il principio del c.d. Approccio Antropocentrico che prevede e impone che l'I.A., nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, debba porsi sempre come supporto e non come sostituto delle decisioni umane rilevanti, in quanto il processo decisionale in tutti i settori, pur agevolato, potenziato e migliorato, è sempre incentrato sull'intervento umano finale (c.d. autorialità umana). Ne deriva, che in ambito professionale e professionistico (avvocati, giudici, medici e ingegneri per es.) la validazione, la firma, la decisione giudiziale, la scelta terapeutica rimane sempre prerogativa e responsabilità dell'uomo quale soggetto esercente la funzione nel contesto della relativa normativa.

Il risvolto logico del principio ora affermato è che l'opera interamente generata da sistemi di I.A., senza un significativo intervento creativo umano, non può costituire e non costituisce oggetto di protezione e tutela della proprietà intellettuale (copyright).

Va, infine, segnalata, con riferimento alle opere dell'ingegno utilizzate per attivare i sistemi di I.A., la differenza di disciplina con relativo dibattito, fra Europa e Stati Uniti. Infatti mentre l'Europa applica il principio del c.d. Text and Data Mining (TDM) regolamentato, che richiede l'autorizzazione degli aventi diritto, negli Stati Uniti si tende ad affermare la libertà dell'utilizzo in virtù della dottrina del c.d. Fair Use.

7. LINEE GUIDA DEL ROTARY INTERNATIONAL SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Come già accennato nel Quadro Normativo **la materia è regolata** dal Regolamento Europeo (c.d. I Act) 2024/1689, recepito in Italia con la legge 132/2025 e, **per quel che riguarda il Rotary, dalle Linee Guida diffuse a febbraio 2026.**

L'Uso dell'I.A. in ambito rotariano e la complessa tematica relativa riguardano la più ampia attività rotariana degli Organi Centrali, dei Distretti e dei Club ed esorbitano, pertanto, dalla più limitata sfera d'indagine dell'analisi che ci occupa con il presente studio, focalizzata sull'attività di caricamento ed acquisizione dei dati nei siti web.

Pur con detti limiti, completezza d'indagine impone - per la possibile, pur se probabilmente più scarsa, utilizzazione dell'I.A. in detta attività - **un accenno alla recente normativa** tempestivamente predisposta dal R.I. per garantire un uso responsabile e lecito degli strumenti di A.I.

In questa sede, pertanto, l'analisi di detto profilo (l'uso della A.I.), data la vastità della tematica per la molteplicità degli strumenti e della casistica di intervento, **si limiterà a delineare i principi fondamentali posti dal R.I. quali imprescindibili punti di riferimento per l'operatore rotariano.**

Anche con riferimento all'A.I. il Rotary International incoraggia l'uso responsabile di questi nuovi strumenti e di un sistema (**c.d. A.I. generativa**) capace, a partire da dati esistenti, di creare nuovi contenuti, fornire raccomandazioni, fare previsioni e tanto altro, al fine di supportare e agevolare la missione e l'attività dei club, dei distretti e di ogni altra entità operativa rotariana.

Nella visione strategica del Rotary International non manca l'attenzione al più sofisticato strumento della **c.d. A.I. Agentica**, che si riferisce a sistemi autonomi capaci di pianificare, prendere decisioni, svolgere compiti e procedure complesse, senza intervento umano, utilizzabile soprattutto per l'ideazione e ottimizzazione dei service e dei progetti umanitari, per la modernizzazione e il potenziamento della comunicazione, oltre che, eventualmente, anche per ottimizzare la gestione di un club, in presenza di parametri e condizioni, che ne possano giustificare l'uso.

Ma anche per questa materia di molta complessità e delicatezza, per la gravità dei possibili riflessi negativi, **il R.I. bilancia** l'incentivo all'utilizzo dei nuovi strumenti di A.I. con la prescrizione di una articolata normativa e la raccomandazione della massima attenzione applicativa, **con l'istituzione, altresì, di un Rotary Support Center** (rotarysupportcenter@rotary.org) a supporto degli operatori rotariani, al fine di garantire l'uso più appropriato di questo nuovo sistema.

Devono intendersi **principi fondamentali** i seguenti:

- **Buon uso dell'Intelligenza Artificiale.**

Gli strumenti di A.I. possono essere utilizzati, con le limitazioni prescritte, per opere e attività non riservate e rivolte al pubblico, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di comunicati pubblici, presentazioni, discorsi, lettere, inviti ed illustrazioni di eventi, progetti e documenti relativi, elaborazione analitica di dati e normative. Il tutto per promuovere la missione e i valori rotariani e migliorare l'impatto del Rotary e dell'attività di servizio nelle aree di intervento globali e locali.

- **Uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale.**

Il Rotary prescrive e si impegna a garantire prassi di intervento con I.A. etiche, eque e responsabili. L'I.A. deve aumentare, potenziare e migliorare il processo decisionale umano non sostituirlo o distorcerlo, con conseguente necessità di controllo e verifica prima di diffondere e condividere materiale generato dall'A.I., nonché di una corretta trasparenza e informazione sull'utilizzo della stessa.

- **Riservatezza e sicurezza dei dati.**

Negli strumenti di A.I. non devono essere inseriti dati sensibili, informazioni private o riservate, anche relative a banche dati, dati personali e relativi alla amministrazione del club, ai bilanci e alle quote sociali, alle sovvenzioni e alle donazioni e simili, con particolare attenzione alle c.d. informazioni di identificazione personale (IIP) , salvo espresso consenso. Sono, altresì, raccomandati sistemi di sicurezza per garantire la protezione dei dati.

- **Protezione della proprietà intellettuale (copyright) e della privacy.**

La accessibilità on line (sia su Rotary.org che su qualsiasi altra piattaforma o sito web) di informazioni e dati, non comporta la utilizzabilità degli stessi per gli strumenti di A.I., dovendo sempre essere garantito il rispetto della normativa copyright e privacy, anche per quel che riguarda foto, video e immagini, con estensione della protezione al brand rotariano.

Va precisato che nell'Unione Europea, il Regolamento recepito con la citata legge nazionale 2025/ 132 impone regole severe per l'estrazione e l'utilizzo, senza autorizzazione, di dati coperti da copyright o privacy per attivare strumenti di A.I.

Infine, è opportuno precisare che in ambito rotariano, a vari livelli, l'attenzione e l'approfondimento delle materie oggetto di disamina con questo studio -in ultimo quella relativa all'A.I.- sono stati (e sono sempre) tempestivi e corretti, con un fervore di eventi, studi, interventi esplicativi, interpretativi e anche innovativi, rivenienti numerosi sia dagli Organi centrali del R.I. che dai Distretti e dai Club, in puntuale esplicazione della missione rotariana che si caratterizza per l'utilizzo dell'alta professionalità dei soci nell'attività di servizio.

Chi abbia curiosità di verificare la veridicità di questo assunto, potrà agevolmente rinvenire on line traccia di eventi, pubblicazioni e altro, di alto livello, sui vari temi innanzi trattati (cfr. per es. in tema di A.I. le iniziative del Rotary Club Spoleto, del Rotary Club Milano Fiera e Porta Nuova, del Rotary Club Torino Subalpina).

Ci piace segnalare, in tal senso e per ulteriore conferma, l'articolo apparso qualche giorno fa nelle Newsletter RRF n.6 di Maggio 2026, del nostro Distretto 2120, dal titolo "Una canzone digitale per il Rotary" di Nicola M. Abbate.

L'articolo dà contezza di un innovativo progetto musicale, con il quale, nel più ampio contesto di un ciclo di incontri sul tema "Innovazione e continuità: da Gutenberg a Jobs e Musk", curato dallo stesso Nicola Abbate con Livio Paradiso, ha trovato spazio, accanto alla riflessione storica e tecnologica, un originale tentativo di coinvolgere e maggiormente interessare con l'ausilio della musica le nuove generazioni, sempre in coerenza e continuità con i valori e i contenuti tradizionali del Rotary.

In conclusione, si confida che l'analisi qui sviluppata, certamente non esaustiva e limitata a precisi profili di indagine di interesse operativo, possa fornire agli operatori dei siti web rotariani, in genere non professionisti ma soci di buona volontà, criteri giuridicamente corretti e in linea con la normativa e la giurisprudenza consolidata, nella consapevolezza che, data la complessità della materia e della ampiezza della casistica possibile, ai promotori degli eventi e agli operatori digitali rimane sempre l'onere di scelte ponderate, corrette e (si consiglia) sempre ispirate alla massima cautela.

Nella prospettiva del più esteso ausilio pratico per i webmaster rotariani, lo studio contiene nella Prefazione una check-list operativa, che costituisca per l'operatore un vademecum di primo approccio e uno strumento di consultazione rapida, con un sintetico accenno a buone pratiche operative.

Ovviamente nella ribadita necessità che si faccia sempre riferimento, nel momento applicativo del caso specifico, alla più ampia trattazione della normativa interessata, contenuta in questo studio ed eventualmente in altri con lo stesso oggetto, trattandosi, come già detto, di materie complesse e oggetto di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale in continua evoluzione sistematica.

Bruno Logoluso

(con la coll. di Giuliano Porcelli)

P.S.: Ringrazio, oltre a Giuliano Porcelli per la consueta collaborazione, l'amico rotariano Nicola M. Abbate che ha voluto, con grande disponibilità, dedicare a questo lavoro la sua alta competenza di esperto professionista e di autorità distrettuale rotariana in materia, fornendo preziosi suggerimenti e documenti e, altresì, curandone la Prefazione.